

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO L.S. DARWIN E I.I.S. ROMERO DI RIVOLI.

CUP J26E10000140003

CIG Z521930742

TRA

La Città Metropolitana di Torino (C.F. 01907990012), rappresentata dal Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1, Arch. Claudio SCHIARI, nato a Susa (Torino) il 28/04/1960 e domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Corso Inghilterra 7/9, in qualità di legale rappresentante in applicazione dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto

E

L'Arch. Felice LAMBIASE, nato a Torino il 16/06/1961, titolare dello studio Dr. Felice Lambiase, Via Canelli 87/a - Torino, Cod. Fisc. LMB FLC 61H16 L219K, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 2984,;

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1 n.- 35277/2016 del/...../2016, è stato conferito all'Arch. Felice LAMBIASE, l'integrazione dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla variante in corso d'opera agli interventi di completamento di adeguamento normativo, da eseguirsi presso il L.S. Darwin e l'I.I.S. Romero con sede a Rivoli, Viale Papa Giovanni XXII n. 25;
- ai lavori in oggetto è stato attribuito il seguente codice:
Codice Unico di Progetto (C.U.P.): J26E10000140004.
- al servizio in oggetto è stato attribuito il seguente codice:
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): Z521930742

Il presente contratto ha carattere esecutivo della determinazione citata in premessa, alla quale fa pieno riferimento e dalla quale non deroga sotto nessun aspetto.

TUTTO CIO' PREMESSO
CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL
PRESENTE ATTO
SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Città Metropolitana di Torino conferisce all'Arch. Felice LAMBIASE, nel prosieguo denominato "incaricato", che accetta, l'integrazione dell'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla variante in corso d'opera degli interventi di completamento di adeguamento normativo da eseguirsi presso il L.S. Darwin, I.I.S. Romero, di Rivoli.

Le prestazioni oggetto dell'incarico consistono nell'espletamento, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., delle funzioni di coordinamento del cantiere ai fini della tutela della sicurezza fisica e della salute dei lavoratori nella fase di progettazione degli interventi di cui trattasi.

L'incarico conferito al Professionista, in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 98 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., nonché delle necessarie capacità professionali e di adeguata esperienza come da curriculum agli atti, prevede:

- il ruolo e la funzione di Coordinatore della sicurezza;
- la collaborazione e la assistenza alla Direzione dei Lavori,

con particolare attenzione alle integrazioni dei documenti della sicurezza nel corso dell'esecuzione dei lavori di variante, oltre a quanto meglio specificato nel presente articolo.

Ruolo e funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Il professionista deve garantire una adeguata presenza in cantiere e per tutta la durata dei lavori, al fine del corretto e completo espletamento di tutte le incombenze che il D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., pone a carico del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

Ai sensi dell'art. 131 del d.lgs. 163/2006 l'impresa appaltatrice può presentare al Coordinatore in fase di esecuzione proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, che il Coordinatore deve recepire nel documento le integrazioni qualora le stesse proposte possano meglio garantire la sicurezza del cantiere.

In caso di inadempienza, da parte del Coordinatore, a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i in fase di esecuzione dei lavori, si potrà procedere alla revoca dell'incarico.

Sono compresi nell'incarico e pertanto comprese nell'importo del corrispettivo di cui all'art. 4, gli oneri e le spese per:

- i rilievi, le misurazioni, le verifiche, le prove, ecc..., necessarie per il corretto espletamento dell'incarico;
- le predisposizione/integrazione/aggiornamento dei documenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, relativamente al ruolo di Coordinatore;

In caso di inadempienza a quanto previsto si procederà alla revoca dell'incarico.

Art. 2 - Termine per lo svolgimento dell'incarico

Il tempo per l'espletamento dell'incarico è connesso alla durata residua dei lavori come prevista dagli elaborati di variante approvati con Decreto del Vicesindaco Metropolitan n. 633-42879/2015 del 31/12/2015, a partire dalla riconsegna del cantiere all'impresa appaltatrice che avverrà in seguito alla sottoscrizione del contratto integrativo da parte della stessa.

L'incarico si concluderà con il deposito, da parte del Direttore dei lavori incaricato, del Certificato

di regolare esecuzione ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 - Verifica delle prestazioni

Fermo restando che, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo, non esiste alcun vincolo di subordinazione, spetterà al Dirigente competente la verifica delle prestazioni ed il controllo della concreta attuazione delle direttive impartite per il miglior raggiungimento del risultato. Lo stesso dirigente avrà cura di effettuare le segnalazioni verbali all'incaricato di eventuali problemi riscontrati e il rapporto alla Città Metropolitana ove le modalità di esecuzione dell'incarico rendessero opportuna o necessaria l'interruzione del medesimo.

Art. 4 – Corrispettivo

Il corrispettivo per la prestazione professionale di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, oggetto del presente contratto, è stabilito in Euro 5.202,14= ripartiti nel seguente modo:

- Onorario	€ 4.100,05
- Contributi CNPAIA 4%	€ 164,00
- IVA 22%	€ 938,04
- TOTALE	€ 5.202,14

come da preventivo in data 29/01/2016, pervenuta agli atti in data 02/03/2016 (prot. n. 27524/2016).

Non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa che non sia stata preventivamente autorizzata dall'amministrazione.

La liquidazione avverrà in due rate di uguale importo, la prima in occasione della redazione di certificato di ultimazione dei lavori valido (ai sensi dell'art. 199 c. 2 del D.P.R. 207/2010 s.m.i.) , la seconda in seguito al deposito, da parte del Direttore Lavori incaricato, del Certificato di regolare esecuzione.

La fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 03/04/2013 (All. a), riportando nella stessa le seguenti informazioni:

Città Metropolitana di Torino

Codice Ipa: cmt0

Codice Univoco Ufficio: AIDPF8

Oggetto del contratto: CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DI INTEGRAZIONE DI INCARICO PROFESSIONALE DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ALL'ARCH. FELICE LAMBIASE, RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DA ESEGUIRSI PRESSO IL L.S. DARWIN E L'I.T.C. ROMERO DI RIVOLI.

CUP J26E10000140004.

CIG. Z521930742

Determinazione Dirigenziale n. 35277/2016

I termini di pagamento, in ragione dei necessari adempimenti, tecnico, contabili e amministrativi, nonché di verifica della regolarità contributiva ed in caso di sospensione del procedimento di verifica e/o di irregolarità, sono di 60 (sessanta) giorni dalla verifica della committenza e consegna della fattura. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 Cod. Civ..

Le spese per la vidimazione delle parcelle, qualora richieste, non verranno rimborsate.

Per quanto non specificamente indicato nel presente disciplinare, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di prestazioni professionali.

Art. 5 - Tracciabilità dei pagamenti

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla L. 136/2010 e s.m.i. l'affidatario del presente incarico, con la sottoscrizione del contratto, dichiara:

- ✓ Di impegnarsi ad utilizzare per tutte le transazioni relative al contratto il conto corrente dedicato, comunicato alla stazione appaltante, ivi comprese le eventuali modifiche, ai sensi dell'art. 3, comma 7 L. 136/2010 e s.m.i.;
- ✓ di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari comporta sanzioni specifiche e il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
- ✓ di impegnarsi ad inserire, a pena nullità assoluta, negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata;
- ✓ di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, qualora si verifichi;
- ✓ di impegnarsi a riportare il codice CIG e, ove obbligatorio, il codice CUP assegnati e riportati in Premessa, in tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione del presente contratto.

Art. 6 - Base dati e disegni

La Città Metropolitana si impegna a fornire, tramite i propri Uffici tecnici, i dati e la documentazione in suo possesso, utili all'espletamento dell'incarico.

Restano a carico esclusivo del professionista incaricato gli accertamenti, i rilievi e le indagini preliminari necessari all'espletamento dell'incarico stesso, i cui oneri di spesa di intendono compresi nell'onorario di cui al precedente art. 4.

Art. 7 - Approfondimenti tecnici

Il professionista incaricato, oltre agli obblighi stabiliti o richiamati nel presente contratto, si impegna a fornire ogni necessario chiarimento tecnico che si rendesse utile. Tali prestazioni si intendono compensate con gli onorari e rimborsi stabiliti nel precedente art. 4.

Art. 8- Risultato o prodotto dell'attività e obblighi di riservatezza

L'incaricato dà atto che il risultato e quanto prodotto nel corso della propria attività è di proprietà della Città Metropolitana, che ne farà l'uso più opportuno a proprio insindacabile giudizio.

L'incaricato si impegna inoltre a mantenere il massimo riserbo sui dati e sulle informazioni di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico di cui trattasi.

Art. 9 - Incompatibilità

L'incaricato accetta l'incarico conferito, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, dichiarando sotto la propria responsabilità che non ha rapporti di altro genere con l'Amministrazione, né rapporti di lavoro dipendente con Enti Pubblici, che vietino l'esercizio della libera professione, né altri rapporti incompatibili o in contrasto di interessi con il presente incarico o con la Città Metropolitana.

Art. 10- Revoca

Le parti danno reciprocamente atto che in caso di mancato o ritardato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 1, in particolare per quanto riguarda la predisposizione/integrazione/aggiornamento dei documenti prescritti dal D.Lgs. 81/2008, di cui all'art. 1, è ammessa per la Città Metropolitana la possibilità di recesso dal presente contratto, fatte salve le prestazioni correttamente eseguite, ai sensi dell'art. 1373, c. 2 del Codice Civile.

Art. 11 - Controversie

Per ogni controversia le parti eleggono competente il Foro di Torino.

Art. 12 – Recesso

Le parti convengono che, essendo ancora in corso di acquisizione gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal professionista incaricato, relativamente al possesso dei requisiti di legge per l'affidamento oggetto del presente contratto, la Città Metropolitana, esperita la procedura di cui all'art. 7 della legge n.241/1990, potrà recedere dal presente contratto, qualora il professionista stesso, in conseguenza della completa definizione dei predetti esiti, non dovesse risultare in possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, ovvero dovesse risultare destinatario di sanzioni interdittive della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Resta inteso che, nel caso di recesso per le predette motivazioni, il professionista incaricato avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, senza ulteriore indennizzo, e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni.

Qualora anche successivamente alla sottoscrizione del presente contratto intervengano convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'art. 26 della L. 488/1999, a condizioni migliorative rispetto a quelle di cui al presente contratto, la Città Metropolitana si riserva di recedere dal contratto medesimo qualora il professionista non acconsenta a modificarne le condizioni economiche nel rispetto delle convenzioni nel frattempo intervenute.

Art. 13 - Spese contrattuali

Le spese del presente contratto sono a carico del professionista incaricato.

Trattandosi di prestazioni di servizi soggetti all'IVA, la presente verrà registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 14 - Sicurezza sul lavoro

L'incaricato si impegna alla stretta osservanza delle vigenti normative in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro (cantieri temporanei e mobili) ed alla utilizzazione delle idonee prescritte attrezzature antinfortunistiche.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo

svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Art. 16 - Domicilio

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, l'incaricato elegge domicilio in Torino, via Canelli 87/A.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino li'

Il professionista incaricato, Arch. Felice LAMBIASE, dichiara sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e le condizioni previste dal presente contratto e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le clausole contenute agli articoli 5, 10, 11 e 12 del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li

Il presente contratto viene redatto in forma elettronica e sottoscritto digitalmente dalle parti.

Il Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica 1
Arch. Claudio SCHIARI

Il professionista incaricato
Arch. Felice LAMBIASE